4. l'allegato II è modificato come segue:

a) nell'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. I membri non possono essere coinvolti direttamente in attività di sorveglianza di T2S o di sistemi di deposito accentrati che affidano a T2S lo svolgimento di operazioni di regolamento nella misura in cui tale coinvolgimento possa dar luogo a conflitti effettivi o potenziali con le loro funzioni di membri del comitato per T2S. Sono messe in atto misure appropriate per individuare e evitare tali conflitti. I membri non possono far parte del comitato di revisione interna (Internal Auditors Committee, IAC) né possono essere coinvolti quotidianamente in attività Level 3.»;

b) nell'articolo 2, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 2

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 23 giugno 2017.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 giugno 2017.

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

17CE2085